

COMUNE DI SASSUOLO

(Provincia di Modena)

Repubblica Italiana

Repertorio N. xxx del xxx

**CONTRATTO DI APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI ASSISTENZIALI PER  
GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SASSUOLO DELLE SCUOLE DI  
OGNI ORDINE E GRADO – periodo aprile 2021 – giugno 2024. CIG  
XXXXXXXX**

\*\*\*\*\*

L'anno duemilaventuno il giorno xx (xx) del mese di xx in Sassuolo (MO), nella  
Residenza Comunale, in via Fenuzzi 5

AVANTI A ME

dott. Gregorio Martino, Segretario Generale del Comune di Sassuolo, autorizzato a  
rogare gli atti nei quali l'Ente è parte, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del  
D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, domiciliato per la mia carica presso la sede comunale,  
si sono personalmente presentati e costituiti i signori:

SONO PRESENTI

Da una parte:

- MAZZARELLA GIUSEPPINA, nata a xxx (xx), xxx, C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx

Direttore del Settore I° *Servizi per la Persona*, la quale interviene nel presente atto  
nell'interesse e in rappresentanza del Comune di Sassuolo, codice fiscale  
00235880366, ai sensi dell'art. 42, dello Statuto Comunale,  
ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c), del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e del  
decreto sindacale protocollo n. 35817 del 27.09.2019, di seguito denominato nel  
presente atto semplicemente "Comune" ;

Da una parte:

- xxx xxxxxx, nato a xxxxx (xx), il xx.xx.xxxx, il quale interviene nel presente atto in qualità di xxxxx e legale rappresentante dell'operatore economico xxxxxxxxxxxx con sede in xxxxxx, via xxxxxx n° xxx, iscritta nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di xxxxxxxxxxx con n.°xxx di iscrizione e Codice Fiscale xxxxxxxxxxxx, Partita Iva xxxxxxxxxxxx, di seguito denominato semplicemente «appaltatore/aggiudicatario»;

Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare all'assistenza di testimoni e lo fanno con il mio consenso.

I medesimi, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Segretario Generale sono certo, con quest'atto convengono quanto segue:

PREMESSO CHE

a) nel programma biennale di forniture e servizi 2020/2021 approvato dal Comune di Sassuolo con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 20.12.2019, è prevista l'acquisizione dei *servizi educativi assistenziali per gli alunni residenti delle scuole di ogni ordine e grado* per un importo complessivo presunto di euro 7.023.810,00 ;

b) è stata costituita la nuova *Unione dei Comuni del Distretto Ceramico* (d'ora in poi anche "Unione") con Atto del 16.04.2014, repertorio Unione n. 56 ;

c) con convenzione repertorio dell'Unione n. 178 del 13.07.2017 il Comune di Sassuolo, tra gli altri, ha conferito all'Unione stessa le funzioni di Centrale di Committenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 (d'ora in poi, nel presente contratto anche "Codice") ;

- con determinazione del Comune di Sassuolo n. xxx del xx.xx.2020 è stato approvato il progetto del servizio indetta gara d'appalto per l'aggiudicazione dei

*servizi educativi assistenziali per gli alunni residenti delle scuole di ogni ordine e grado*, e si è stabilito di procedere all'acquisizione di tale servizio mediante gara da espletare con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice per un importo a base di gara pari ad euro 4.698.120,00 oltre a IVA, inclusi oneri della sicurezza da interferenze pari ad euro 0,00, procedendo all'acquisizione tramite la Centrale di Committenza dell'Unione, ai sensi della convenzione di cui alla lettera precedente e dell'art. 37 del Codice ;

- con determinazione dell'Unione – Centrale di Committenza n. xx del xx/xx/20xx è stata indetta la relativa gara, alle condizioni prescritte dalla documentazione di gara ;

f) a seguito dell'espletamento della gara, con determinazione *dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico - Centrale di Committenza*, n. xx del xx xx xxxx, la gara è stata aggiudicata all'appaltatore, con un ribasso del xxx% e quindi per il prezzo di xxxx ;

g) con nota del xx/xx/20xx, protocollo Unione n. xxxx del xx xx xxxx, l'Unione-Centrale di Committenza ha effettuato la comunicazione dell'aggiudicazione del servizio e trasmessa la relativa documentazione;

h) con determinazione del Comune n. xxx del xx xx xxxx, sulla base delle risultanze di gara, il servizio è stato affidato all'appaltatore ;

i) l'Appaltatore ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 dell Legge 13.08.2010 n. 136, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ;

l) ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, la data di scadenza prevista del termine dilatorio per la stipulazione del contratto era il giorno xxxxxxxx e che, non

essendo stata tempestivamente proposta alcuna impugnazione in relazione al citato provvedimento di aggiudicazione definitiva, è possibile procedere alla stipulazione del relativo contratto;

m) che come da documentazione dell'Unione – Centrale di Committenza, in data \_\_\_/\_\_\_/20\_\_ è stata richiesta informazione (comunicazione) antimafia, ai sensi del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159, alla BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia), attraverso il sistema Siceant, prot. n. \_\_\_\_\_, informazione non ancora rilasciata alla data odierna e, che, pertanto e, pertanto, il contratto viene stipulato ai sensi dell'articolo 92, comma 3, (comunicazione: art. 88, comma 4 bis) del D.Lgs. 159/2011 con condizione risolutiva.

Tutto ciò premesso, le parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto,

### **SI CONVIENE E SI STIPULA**

quanto segue:

#### **Art. 1 - PREMESSE**

Le premesse al contratto nonché gli atti ed i documenti in esso richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso ed assumono, ad ogni effetto, valore di patto.

#### **Art. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO**

Il Comune di Sassuolo, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto per l'esecuzione dei *servizi educativi assistenziali per gli alunni residenti delle scuole di ogni ordine e grado* e nel dettaglio:

a) la progettazione e realizzazione del servizio di appoggio educativo-assistenziale, nell'ambito delle competenze di cui alla Legge 104/92 e alla parte II, titolo VII,

capo IV del T.U. 297/94, finalizzato a favorire l'inserimento e l'integrazione scolastica nelle scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado, degli alunni residenti con disabilità;

b) la progettazione e realizzazione del servizio di prolungamento orario scolastico per le scuole dell'infanzia e primarie statali di Sassuolo;

il tutto come meglio dettagliato dal Capitolato d'Oneri approvato con determinazione n. xxx/20xx

### **Art. 3 – TERMINI DI ESECUZIONE**

1. Il contratto ha durata di 39 mesi con decorrenza dal xx xx 2021, come da relativo verbale di consegna, e termine al 30/06/2024 .

2. Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata di **24 mesi**, non superiore a del contratto iniziale. Il Comune esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno **90** giorni prima della scadenza del contratto originario.

3. Il contratto potrà essere prorogato per un massimo di 180 giorni, al fine di procedere alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice. In tal caso il l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni.

4. In considerazione del periodo nel quale viene avviata la presente procedura, ossia in assenza di disposizioni nazionali e regionali in ordine al funzionamento dei servizi educativi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, si precisa che la durata contrattuale potrebbe essere suscettibile di modificazioni.

### **Art. 4 - CONDIZIONI CONTRATTUALI**

1. L'appalto del servizio si intende concesso ed accettato alle condizioni previste nell'OFFERTA ECONOMICA e nell'OFFERTA TECNICA per la gestione del servizio, presentate all'atto di gara, nonché nel citato capitolato d'Oneri: pertanto le prestazioni di cui al presente contratto dovranno essere realizzate secondo i vincoli, gli impegni, le modalità e le condizioni di cui al medesimo contratto, al capitolato speciale, all'offerta tecnica e a tutti i documenti di gara; dovranno essere comprensive di tutti gli oneri accessori previsti in tali documenti.

2. I servizi di cui al presente contratto sono concessi ed accettati sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di quanto stabilito nei seguenti documenti, oltre che nella documentazione di gara:

a) Capitolato d'Oneri, in n. 20 facciate e relativi 2 allegati : Allegato n. 1 – "Localizzazione Istituti Scolastici" , Allegato n. 2 "Elenco scuole dell'infanzia e primarie statali a Sassuolo per il servizio di pre-post scuola (prolungamento orario)";

b) Offerta Economica presentata dall'appaltatore, in n. xx facciate ;

c) Offerta Tecnica presentata dall'appaltatore, in n. xx facciate

d) altri documenti\_\_\_\_\_.

I suddetti documenti, sottoscritti dalle parti per integrale accettazione contestualmente alla stipulazione del contratto, si intendono facenti parte integrante e sostanziale dello stesso mediante deposito nel relativo fascicolo del contratto, agli atti del Comune di Sassuolo.

Tali documenti qui si intendono integralmente riportati e trascritti e le parti dichiarano di conoscerli ed accettarli con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Con la sottoscrizione, l'Appaltatore dichiara che i documenti allegati e comunque menzionati nel presente contratto sono stati dalla stessa attentamente visionati e

pertanto accettati senza riserva alcuna.

3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia, previste dall'appalto; tra le altre, per le parti applicabili:

a) al D. Lgs. 18-4-2016 n. 50;

b) al Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207, se e in quanto applicabile e per quanto vigente;

c) al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

d) le leggi, i regolamenti e le norme vigenti, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto, in materia di: *lavoro e manodopera*, di *retribuzione dei lavoratori dipendenti* e relative a *oneri assicurativi e previdenziali*; tra l'altro, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 30, comma 4 del Codice, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai *Contratti Collettivi nazionale e territoriale* in vigore per il settore nella provincia di Modena;

e) al vigente Codice di Comportamento del Comune di Sassuolo, come approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 16.4.2019 e disponibile sul sito web dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto-sezione "Disposizioni generali – atti generali".

f) tutte le normative specifiche di settore.

4. L'Appaltatore deve porre in essere tutte le funzioni e le attività necessarie per la perfetta e completa realizzazione dei servizi di cui al presente contratto; il medesimo è responsabile dell'esatta e puntuale gestione ed esecuzione a regola d'arte dei servizi stessi e dell'adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante dal contratto stesso nonché dell'osservanza di tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, a livello sia nazionale

sia regionale, o che possano eventualmente venire emanate nel corso del periodo contrattuale, aventi attinenza con i servizi oggetto dell'appalto.

5. Fermo restando quanto specificamente indicato nel Capitolato d'Oneri e nella restante documentazione di gara, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti in generale dall'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto, che non risultino espressamente a carico del Comune di Sassuolo nonché le proposte di cui l'Appaltatore si è assunto l'onere con l'offerta tecnica presentata in sede di gara.

6. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare comunque le prestazioni oggetto del presente contratto, anche in presenza di vertenza pendente fra l'Appaltatore e il Comune.

#### **Art. 5 CORRISPETTIVI**

Il corrispettivo presunto per la durata del contrattuale di mesi 39 ammonta ad € xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx oltre IVA in misura di legge, il prezzo orario è di € xxxxxxxxx per un totale presunto di n. xxxxxxxxxx ore.

Il comune si riserva la facoltà nel corso dello svolgimento del contratto, di variare in aumento o diminuzione, in relazione ad una diversa organizzazione del servizio previsto.

L'Appaltatore è tenuto ad accettare le eventuali variazioni in difetto o in eccesso alle stesse condizioni dell'offerta di gara.

2. In caso di rinnovo i prezzi di aggiudicazione potranno essere adeguati solo a seguito di formale richiesta scritta da parte dell'appaltatore, nella misura corrispondente alla variazione dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT-FOI per il mese di giugno dell'anno precedente e con decorrenza dal successivo mese di settembre.

#### **Art. 6 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI**



1. Il corrispettivo del servizio è quello risultante dai prezzi unitari offerti in sede di gara, moltiplicando per le prestazioni effettivamente svolte, oltre a Iva a norma di legge.

2. Il pagamento delle spese contrattuali sarà effettuato in rate mensili posticipate, entro trenta giorni dall'accertamento della conformità dei servizi prestati e della regolarità contributiva mediante acquisizione di D.U.R.C. dell'Appaltatore in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali; la suddetta procedura di accertamento dovrà comunque essere conclusa entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica.

3. La verifica della regolarità e conformità del servizio prestato sarà attuata dai referenti del servizio Istruzione del Comune sulla base della documentazione presentata dall'Aggiudicatario, corredata dall'elenco delle ore svolte dai singoli educatori. Nel caso del servizio di P.E.A., come stabilito all'art. 7 del C.d.O, dovranno essere indicate distintamente le ore di appoggio diretto all'utente ed altre attività connesse, compresa l'eventuale fruizione del pasto nei casi autorizzati.

4. Le fatture elettroniche dovranno essere inviate tramite la piattaforma elettronica dell' Agenzia delle Entrate al *Codice Univoco del comune di Sassuolo B5MOG4*.

5. Ferme restando le indicazioni prescritte dall'art. 25 del D.L. 66/2014 circa l'emissione delle fatture, si dovranno riportare in aggiunta le seguenti informazioni:

- il nome del Servizio che ha provveduto ad ordinare la spesa (*Istruzione*) ;
- codice IBAN del c/c dedicato;
- codice identificativo gara (C.I.G.) ;
- numero ed anno della determinazione di affidamento;
- numero e anno dell'impegno di spesa;
- dizione "*scissione dei pagamenti di cui all'art. 17ter DPR 633/1972*"

introdotta dalla Legge di Stabilità 2015” nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA non rientranti nel “Reverse Charge”.

#### **ART. 7 GARANZIE DELL'APPALTATORE**

A garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, l'appaltatore ha provveduto a costituire cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. xxxxxxxx del xxxxxxxx per un importo di € xxxxxxxx rilasciata dalla xxxxxxxx, depositata in originale al Settore III *Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate* del Comune di Sassuolo.

#### **ART. 8 ASSICURAZIONI**

L'appaltatore ha provveduto, in adempimento di quanto previsto all'art. 24 del Capitolato d'Oneri, alla copertura assicurativa con polizza n. xxxxxxxx del xxxxxxxx rilasciata dalla xxxxxxxx spa con i massimali di seguito indicati:

- RCT € xxxxxxxx;
- RCO € xxxxxxxx.

#### **ART. 9 SUBAPPALTO**

1. Per il subappalto si applica l'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 ed ogni altra normativa vigente in materia.

2. L'Appaltatore in sede di gara ha dichiarato che intende subappaltare i seguenti servizi: \_\_\_\_\_.

3. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

Negli altri casi è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture

quietanzate relative ai pagamenti da esso appaltatore corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

4. Nel caso di pagamento diretto ai subappaltatori per ciascun certificato di pagamento, l'Appaltatore è tenuto:

a) per ciascun subappaltatore, a trasmettere alla stazione appaltante, proposta di pagamento contenente la descrizione della parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista e con la specificazione del relativo importo, proposta che deve essere controfirmata dal subappaltatore;

b) ad emettere distinte fatture, una per le prestazioni da pagare allo stesso Appaltatore e, per ciascun subappaltatore, una fattura per i pagamenti ad esso dovuti con allegata, se non già trasmessa, dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della legge 13-8-2010 n. 136, contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; ciascuna fattura dovrà essere emessa con l'annotazione "Prestazioni effettuate dal subappaltatore .....".

Si precisa che:

I) tutte le fatture, anche quelle i cui pagamenti verranno effettuati in favore dei subappaltatori, devono essere emesse dall'Appaltatore, in quanto nessun rapporto giuridico intercorre tra stazione appaltante e subappaltatore.

II) In caso di mancata trasmissione della proposta di pagamento ai subappaltatori e relativa fattura, il Comune sospenderà la liquidazione delle somme relative all'intero ammontare dovuto.

III) Qualora sussistano contestazioni relativamente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione al Comune, il quale, nel caso in cui quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal Direttore dell'esecuzione, sospenderà i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione e nella misura accertata dal Direttore dell'esecuzione.

5. Ai sensi dell'art. 105 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Nelle ipotesi di pagamento diretto ai subappaltatori, fatto salvo il caso di pagamento diretto per inadempimento dell'appaltatore, l'Appaltatore stesso è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

6. Se durante l'espletamento del servizio, ed in qualsiasi momento, il Comune stabilisse, a giudizio motivato, che il subappaltatore è incompetente od indesiderabile, l'Appaltatore, al ricevimento della comunicazione scritta, dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore. L'annullamento di tale subappalto non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere risarcimento di danni o perdite o la proroga della data fissata per l'espletamento del servizio.

7. Il subappalto non autorizzato è fin d'ora considerato errore grave e grave inadempienza contrattuale e comporterà la possibilità di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore da parte della Stazione Appaltante senza alcuna altra formalità che quella della semplice comunicazione scritta.

*In alternativa*

Il subappalto non è ammesso, non avendo l'impresa dichiarato in sede di gara di voler subappaltare attività.

**ART. 10 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L. 13.08.2010, N. 136 e s.m.**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. .

L'Appaltatore ha comunicato, con dichiarazione assunta al Prot. Com. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che i conti correnti dedicati sono:

\_\_\_\_\_

L'Appaltatore ha altresì dichiarato che sulle fatture emesse verrà indicato il conto corrente su cui fare il pagamento.

In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega devono essere comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Il Comune non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente.

Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

L'Appaltatore si impegna altresì ad indicare nei documenti fiscali il codice identificativo gara (CIG): \_\_\_\_\_

**Art. 11 REGISTRAZIONE CONTRATTO**

1. Si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A.

2. La registrazione avviene in modalità telematica.

3. La cauzione di cui all'art. 7 del presente contratto non è soggetta all'imposta di

Registro in quanto trattasi di garanzia richiesta a norma di legge.

#### **Art. 12 SPESE CONTRATTUALI**

1. Le spese tutte inerenti, conseguenti e comunque connesse con la stipulazione del presente contratto sono a carico dell'aggiudicatario compresi quelli tributari.

2. Le prestazioni di servizio di cui al presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, il presente atto è soggetto a registrazione, in misura fissa. La registrazione avviene in modalità telematica.

3. L'imposta di bollo forfetaria di Euro 45,00 dovuta sul contratto digitale e sulla relativa copia per la registrazione è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22/02/2007; l'imposta di bollo dovuta sugli allegati, pari a Euro \_\_\_\_\_ è assolta versando l'importo tramite modello F23.

#### **Art. 13 CODICE DI COMPORTAMENTO**

1. La Ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, dovrà osservare e far osservare ai propri soci, personale e collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sassuolo approvato con deliberazione n. 79 del 16/4/2019 (scaricabili dal sito del Comune di Sassuolo all'indirizzo [www.comune.sassuolo.mo.it](http://www.comune.sassuolo.mo.it), sezione Amministrazione trasparente / Disposizioni generali / Codice disciplinare), ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e dell'art. 2, comma 2 del Codice di Comportamento medesimo.

2. La violazione degli obblighi di cui al codice e al DPR 62/2013 di cui sopra costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 14 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/DIRETTORE**

## **DELL'ESECUZIONE**

Il Comune è rappresentato, quale responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, dal Direttore del Settore Servizi per la Persona Dott.ssa Giuseppina Mazzarella. In base agli artt. 31 e 111, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il Direttore dell'esecuzione del contratto è il medesimo RUP.

Il RUP/Direttore dell'esecuzione rappresenta, nei confronti dell' Appaltatore, l'Amministrazione committente e la sua attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto è esplicitazione, da un lato, del dovere di cooperazione del Comune di Sassuolo con l'Impresa aggiudicatrice, dall'altro, del potere di controllo dell'Amministrazione sull'esecuzione del contratto, al fine di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

### **ART. 15 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento/direttore dell'esecuzione autorizza l'aggiudicatario a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

Il responsabile del procedimento può autorizzare, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace, nel caso in cui i servizi oggetto del presente appalto debbano essere immediatamente consegnati in corrispondenza dell'avvio dell'anno educativo. In tal caso, il responsabile del procedimento autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata.

L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Comune di Sassuolo per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'Appaltatore non

adempita, il comune di Sassuolo ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

**Art. 16 VERIFICHE E CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE - MONITORAGGIO**

1. Il Comune attiverà autonomamente tutti i meccanismi di controllo di qualità del Servizio gestito dalla ditta che riterrà opportuni, utilizzando proprio personale addetto al Servizio Istruzione, per accertare in particolare:

- l'osservanza degli adempimenti previsti nel Capitolato d'Oneri o CdO rispetto al personale, alle attività, al coordinamento e la loro corrispondenza al progetto presentato in sede di gara ;
- la rispondenza e la permanenza delle condizioni e dei requisiti organizzativi, gestionali e assistenziali-educativi che hanno dato luogo all'aggiudicazione.

A tal fine la ditta aggiudicataria è obbligata a consentire all'Amministrazione comunale di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

2. La ditta deve essere dotata di un sistema di controllo interno sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti, secondo quanto previsto nel progetto gestionale. I risultati di detto controllo dovranno essere inviati al Servizio Istruzione, che può anche chiederne l'integrazione, al fine di elaborare controlli interni di cui alla normativa vigente in materia di servizi pubblici.

**ART. 17 CESSIONE DEL CONTRATTO**

In conformità al disposto di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106 del medesimo decreto.



Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente concessione le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dal Responsabile del procedimento/direttore dell'esecuzione del contratto, che può, a sua discrezione, non autorizzarlo, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

#### **ART. 18 CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO**

Si applica in materia l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **ART. 19 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il comune di Sassuolo, in caso di fallimento dell'Appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto o di recesso dal contratto, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Nel caso di raggruppamenti temporanei, si applica l'art. 48, commi 17, 18 e 19 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **ART. 20 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Per le eventuali sospensioni delle prestazioni oggetto del contratto si osservano le

disposizioni dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **ART. 21 DIRITTO DI SCIOPERO**

Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge n. 146/1990, n. 83/2000 ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di preavviso di almeno 2 giorni di anticipo come stabilito al punto 1. Dell'art. 21 del CdO. Nulla è dovuto al soggetto aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

#### **ART. 22 INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA**

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Qualora il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Comune trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva è disposto dal Comune su richiesta degli enti previdenziali ed assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Comune interverrà secondo le norme vigenti.

#### **Art. 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento UE 679 del 27 aprile 2016 (d'ora in avanti RGPD) si precisa che:

a) titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sassuolo con sede legale in via Fenuzzi 5 – 41049 Sassuolo (Mo), PEC *comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it* nella persona del direttore del settore 1° *Servizi per la Persona* ;

b) i dati forniti all'Amministrazione verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi informatici esclusivamente dal personale del Comune di Sassuolo implicati nel procedimento o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento, e comunicati al Tesoriere in via strettamente funzionale al pagamento dei corrispettivi ;

c) il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all'esecuzione del presente contratto e per il tempo necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti .

d) ai sensi della predetta regolamentazione l'Appaltatore sarà nominato, per effetto della stipula del contratto di cui trattasi, responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del RGPD, con esclusivo riferimento alle attività oggetto del presente capitolato e verrà autorizzato allo svolgimento dei soli trattamenti di dati necessari e strumentali all'esecuzione del contratto stesso.

e) la ditta aggiudicataria dovrà pertanto, per quanto concerne il trattamento dei dati personali degli utenti o di terzi in genere dei quali dovesse venire a conoscenza nell'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, uniformarsi a quanto previsto dal RGPD e di ogni altra normativa applicabile. A tal fine il personale della ditta dovrà essere formato ed informato dei propri doveri relativi al trattamento dei dati personali, secondo quanto disposto dal RGPD e di ogni altra normativa applicabile.

*E richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. xx pagine, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, dopo avermi dispensato dalla lettura dei documenti non materialmente allegati al presente contratto ma depositati e conservati agli atti d'ufficio, avendo esse affermato di conoscerne il contenuto, per cui a conferma lo sottoscrivono, con me Segretario rogante, con firma digitale valida alla data odierna.*

COMUNE DI SASSUOLO

Il DIRETTORE SETTORE I *Servizi per la Persona*

*Ing. Mazzarella Giuseppina*

L'APPALTATORE

Il Legale Rappresentante

xxxxxxxxxxx

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Gregorio Martino

Ai sensi dell'art. 1341 2° comma del codice civile sono, in particolare, tra le parti convenute ed accettate le seguenti clausole, del capitolato d'onere: art.21 - *esercizio del diritto di sciopero, sospensione del servizio* art. 23 - *oneri, obblighi e responsabilità della ditta*, art. 26 - *inadempienze e penali*; art. 27 - *Corrispettivi e Pagamenti*; art. 30 - *risoluzione del contratto*; art. 31 - *recesso unilaterale dell'appaltatore*.

COMUNE DI SASSUOLO

Il DIRETTORE SETTORE I *Servizi per la Persona*

*Ing. Mazzarella Giuseppina*

L'APPALTATORE

Il Legale Rappresentante

XXXXXXXXXX

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Gregorio Martino